



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti
Ufficio gare lavori pubblici
 Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
 T +39 0461 496444
 F +39 0461 496422
 pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it
 @ serv.appalti@provincia.tn.it
 web www.appalti.provincia.tn.it



Spett.le Impresa

S171/2020/3.5.2/NT88777-118/20

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA TELEMATICA per l'affidamento dei lavori di "realizzazione sale pubbliche per associazioni socio-culturali dell'Altopiano della Vigolana".
 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

ATTENZIONE! PROCEDURA CON SEDUTA VIRTUALE

Gara telematica n.: NT88777
 C.I.G.: 82477789B6
 CUP: H23G08000150001

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: ore 16.00 del 10 giugno 2020

Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: 2 giugno 2020

Apertura buste: 11 giugno 2020 ore 9.30

PREMESSO che:

- l'Agenda Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* di seguito chiamato *Sistema*;
- la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it>;
- secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante massimo ribasso;
- per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI)

con la presente si invita codesta Impresa a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando indetta dalla Provincia Autonoma di Trento, con sede in piazza Dante 15 a Trento, per l'affidamento dei lavori di "realizzazione sale pubbliche per associazioni socio-culturali dell'Altopiano della Vigolana" ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 7 e

8 della l.p. n. 2 del 23 marzo 2020, dell'art. 33 della L.p. 26/1993, dell'art. 9 della L.p. 2/2016 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti - Servizio Appalti – svolge la presente procedura su delega del Comune Altoiano della Vigolana con sede in Altoiano della Vigolana. Il contratto d'appalto sarà stipulato dall'impresa con il soggetto delegante.

DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti - via Dogana 8 - Trento, telefono 0461 496444 - indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it intende appaltare, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da svolgere mediante sistema telematico, i seguenti lavori:

- 1 **Descrizione dell'opera:** realizzazione sale pubbliche per associazioni socio-culturali dell'Altopiano della Vigolana
- 2 **Luogo di esecuzione dei lavori:** località Caolorine – Vigolo Vattaro – Comune di Altoiano della Vigolana
- 3 **Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:** ampliamento laterale del fabbricato esistente; realizzazione opere di ripristino e consolidamento dell'edificio esistente
- 4 **Termine di esecuzione dei lavori:** 300 (trecento) giorni naturali consecutivi
- 5 **I lavori sono finanziati nel seguente modo:** Deliberazione Giunta Provinciale n. 540 d.d. 19.04.2019 – Patto Territoriale della Vigolana/fondi di bilancio del Comune
- 6 **I pagamenti** saranno effettuati con le modalità indicate all'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 7 **Importo complessivo di appalto: Euro 620.000,00#** di cui:
 - a) Euro 604.999,99# per lavorazioni soggette a ribasso.
 - b) Euro 15.000,01# per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;
8. **Classificazione dei lavori:**
 - **Categoria prevalente: OG1 (edifici civili e industriali)** per **Euro 442.920,72#** di cui:
 - a) Euro 428.631,91 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - b) Euro 14.288,81 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
 - **Categoria scorporabile OS28 (impianti termici e di condizionamento)** per **Euro 112.470,58#** di cui:
 - a) Euro 112.114,98# per lavorazioni soggette a ribasso;
 - b) Euro 355,60# per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria **OG11** può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS28** (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. **In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.**

- **Categorie scorporabili SIOS**, individuate dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248 (*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione*) adottato ai sensi dell'art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016:

Categoria OS30 (*impianti interni elettrici*) per **Euro 64.608,70#** di cui:

- a) Euro 64.253,10# per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 355,60# per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS30** di importo ≤ 150.000 Euro e $> 10\%$ dell'importo complessivo sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione ovvero dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come specificati al paragrafo 1.2 del presente invito.

Ai sensi dell'art. 92, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 1, comma 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, i requisiti non posseduti dall'impresa dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS30**, **non è ammesso l'avvalimento**.

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria **OG11** può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Si evidenzia che, per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, l'amministrazione committente, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, deve avvalersi di appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente invito, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono le seguenti:

categoria prevalente **OG1**

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;

categoria scorporabile **OS28**

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) noli a freddo di macchinari;
- d) noli a caldo;

categoria scorporabile SIOS **OS30**

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) noli a freddo di macchinari;
- d) noli a caldo;

- 9 L'opera non è suddivisa in lotti per le motivazioni espresse nel provvedimento della giunta comunale Altopiano della Vigolana n. 53 di data 26 marzo 2020
- 10 Il contratto di appalto sarà stipulato **a misura**.
- 11 L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 3 della l.p. n. 2 del 2020 e dell'art. 33 della L.p. 26/93, con il **criterio del prezzo più basso**

determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016 e con le modalità procedurali dell'art. 58 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

12 Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione.

13 Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni

Gli elaborati progettuali originali in formato digitale sono in visione presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) – Servizio Appalti, in via Dogana 8 - 38122 Trento (tel 0461 496444 - pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it) previo appuntamento da richiedere al predetto indirizzo pec.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali in formato digitale disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati" si potranno aprire/scaricare le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti, ai sensi del Piano anticorruzione 2020-2022, **ESCLUSIVAMENTE per iscritto**, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica e il termine di scadenza della gara, una o più richieste di chiarimento tramite il sistema SAP-SRM, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia entro il 2 giugno 2020 con le modalità indicate nella Sezione II - Capitolo 3 – paragrafo 3.2 della Guida Operativa, ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito; l'impresa riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786 (fascia oraria 17 – 8) e il numero verde del contact center 800 22 80 40 (fascia oraria 8 – 17).

Al suddetto call center/contact center non possono essere posti quesiti di carattere procedurale e tecnico.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile alle richieste di tipo informatico, le stesse devono essere effettuate **almeno un giorno prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza della gara.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Regolamento della L.p. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema** nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati", contenuti nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei fac-simili, il concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A.. Procedere poi con l'apposizione della firma digitale secondo quanto prescritto dalla lettera di invito.

L'Amministrazione invierà le comunicazioni individuate dall'art. 25 della L.p. 2/2016 e, per quanto non previsto, dalle disposizioni statali in materia, nonché le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara attraverso il sistema SAP-SRM (il concorrente riceverà notifica della presenza di comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC), oppure tramite PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

L'Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione trasparente.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all'indirizzo pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it.

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

1.1.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante.

Le **aggregazioni di imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'**art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93** possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Agli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, si applica quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come meglio specificato al paragrafo 4.6.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in **Raggruppamento temporaneo con altre Imprese**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della

gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la **quota di partecipazione** al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Ciascuna impresa raggruppata deve produrre quanto richiesto dal successivo paragrafo 4.1 *Dichiarazione di partecipazione* del presente invito.

In luogo della produzione da parte di ciascuna impresa raggruppata della predetta *Dichiarazione di partecipazione*, può essere prodotta un'unica dichiarazione di partecipazione cumulativa avente i contenuti di cui al paragrafo 4.1, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese componenti il raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/1993, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 resa dal consorzio dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 1.3.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del d.lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal

suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

1.1.2. AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'ente delegante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2020-2022, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.p. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici, il dirigente del Servizio Appalti, il Presidente della seduta di gara, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura/ente per conto della quale viene esperita la procedura.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

1.1.3 AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016.

In tal caso, si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.3.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella categoria **SIOS OS30** non è ammesso avvalimento.

1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- 1) **attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- nel caso di attestazione SOA che riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, deve essere stata richiesta alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020, il **requisito sopra indicato** dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente **OG1** per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente – **OG1** –, alla categoria scorporabile – **OS28** – e alla categoria scorporabile SIOS superiore al 10% - **OS30** -, per i relativi importi.

Qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione S.O.A. nella categoria scorporabile SIOS superiore al 10% **OS30** (di importo non superiore a 150.000 Euro) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010:

- a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c. adeguata attrezzatura tecnica.

I requisiti relativi alla categoria scorporabile OS28 e relativi alla categoria scorporabile SIOS OS30, non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.p. 26/93 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili OS28 e relativi alla categoria scorporabile SIOS OS30 non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione

che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

1.3 REQUISITI GENERALI - MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 (Motivi di esclusione) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm..

L'operatore economico non deve altresì trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 c. 16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'insussistenza dei motivi di esclusione si riferisce a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato ANAC di data 8 novembre 2017. I nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce detta insussistenza sono ricavabili dalle banche dati ufficiali o dai pubblici registri (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro cui si riferisce detta insussistenza rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza.

In caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, l'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 si riferisce anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'invito di gara.

Nell'ambito delle ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., rientrano TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura negoziata svolta con gara telematica, codesta impresa dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI" (d'ora in avanti "Guida Operativa")

entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 10 giugno 2020

La presente gara è individuata a sistema con il numero: **NT88777**

Scadenza richiesta chiarimenti: 2 giugno 2020

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della **Guida Operativa**.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. la dichiarazione di partecipazione prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo **paragrafo 4.1** della presente lettera di invito;

2. la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo di euro 70,00# (settanta/00) all'A.N.AC., con le modalità indicate al successivo **paragrafo 4.2**;
3. l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai **paragrafi 4.7 e 4.8**;

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e, qualora dovuti, 3, nella categoria **“Allegato amministrativo”**, come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

Comporta l'esclusione dalla gara l'eventuale richiamo a dati economici contenuto nelle dichiarazioni/nella documentazione classificate/a nella categoria **“Allegato amministrativo”**.

4. l'Elenco prezzi unitari;
5. il Documento di sintesi dell'offerta.

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 4 e 5 nella categoria **“Allegato economico”**, come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

Il mancato caricamento a sistema e la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai paragrafi 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 dell'“Elenco prezzi unitari” e del relativo **“Documento di sintesi dell'offerta”** di cui ai precedenti punti 4 e 5, comporta l'esclusione automatica dalla gara.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **“Notifica offerta presentata”** all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione III - capitolo 4 - della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 11 GIUGNO 2020 ALLE ORE 9.30, PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO APPALTI DI APAC. Alla prima seduta pubblica (ed alle eventuali successive pubbliche) ogni concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. A tal fine, sono fornite le informazioni nel documento **“ISTRUZIONI OPERATIVE SEDUTA VIRTUALE”.**

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema SAP-SRM, mediante notifica della presenza di una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (pec).

2.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

La dichiarazione di partecipazione di cui al successivo **paragrafo 4.1**, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC. di cui al successivo **paragrafo 4.2** ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.pdf.p7m** e **classificati nella categoria “Allegato amministrativo”** come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

L'“Elenco prezzi unitari” e il **“Documento di sintesi dell'offerta”** **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.pdf.p7m** e **classificati nella categoria “Allegato economico”** come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA

- Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
- Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”.

Si avverte che il sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione .pdf.p7m. L’estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale.

Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente invito, potranno essere rese cumulativamente dal sottoscrittore.

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

3.1.1 MODALITA' DI FIRMA DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

L’“Elenco prezzi unitari” **deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante** dell’impresa singola (o da un suo procuratore), **a pena di esclusione**. Il concorrente dovrà assicurarsi di firmare il file già firmato dal Responsabile della Struttura di merito e dal Dirigente del Servizio Appalti e lo classificherà nella categoria “**Allegato economico**”, come indicato alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare sul proprio computer il file “Elenco prezzi unitari” e avente estensione .pdf.p7m (il file è già firmato digitalmente dal Responsabile della Struttura di merito e dal Dirigente del Servizio Appalti);
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file “Elenco prezzi unitari” precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato dovrà essere caricato a sistema a corredo dell’offerta.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l’“Elenco prezzi unitari” potrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’“Elenco prezzi unitari” dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante (o suo procuratore) di **ciascuna impresa raggruppata** seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file “Elenco prezzi unitari” come sopra esposto.


In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all’offerta dovrà contenere il certificato con le seguenti firme: quella del Responsabile della Struttura di merito, quella del Dirigente del Servizio Appalti, quella del legale rappresentante dell’impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la/le firma/e del/i legale/i rappresentante/i (o suo procuratore) della/e impresa/e mandante/i.

Per verificare se la firma digitale sull’“Elenco prezzi unitari” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016, **non sono ammesse offerte in aumento.**

Il **ribasso percentuale offerto** va inserito solamente nell'apposita sezione del sistema con le seguenti modalità (Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.1.3 della Guida Operativa):

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
- cliccare su numero appalto di riferimento (88777) per predisporre la propria offerta;
- cliccare su **Creare offerta**;
- il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l'offerta cliccando sul pulsante  (Creare offerta su lotto);
- si accede alla finestra di dettaglio dell'unica posizione dove inserire il ribasso percentuale offerto nell'apposito campo “Ribasso percentuale”;
- dopo aver inserito il ribasso percentuale è opportuno procedere all'aggiornamento dell'offerta tramite il pulsante “Salvare lotto”.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del “**Documento di sintesi dell'offerta**” cliccando sul pulsante “Genera documento di sintesi offerta”; il sistema estrae il “Documento di sintesi dell'offerta”, che deve essere salvato sul proprio computer e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o da un suo procuratore).

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia a quanto indicato per l’“Elenco prezzi unitari” al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere caricato all'interno della documentazione dell'offerta:

- Cliccare su “Modificare lotto”, caricare il documento di sintesi dell'offerta firmato digitalmente, **classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria “Allegato Economico”**, sottocategoria “Documento di sintesi dell'offerta”, selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
- Premere il pulsante “Completare lotto”, tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
- Una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante “Inviare offerta”

Si ribadisce che, nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il documento di sintesi dell'offerta dovrà essere sottoscritto **digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo o da un suo procuratore e dalla/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione.**

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell'offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto soggetto a ribasso;
- la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale dell'Elenco prezzi unitari e del Documento di sintesi relativo alla gara;
- la classificazione del Documento di sintesi in una categoria diversa dalla categoria “Allegato Economico”;
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello di dichiarazione di partecipazione di cui all'allegato A del presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo"**.

Premesso che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, all'operatore economico iscritto nell'elenco di cui all'art. 54 regolamento lavori pubblici, ai fini della partecipazione alla gara, non è richiesto di fornire la dichiarazione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di selezione in quanto già fornita ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 54 regolamento lavori pubblici;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, all'operatore economico iscritto nell'elenco di cui all'art. 54 regolamento lavori pubblici, ai fini della partecipazione alla gara, è richiesto di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione necessari per la specifica procedura come indicati al paragrafo 1.2 ;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 della lp n. 2 del 2020, nel caso in cui l'operatore economico non è iscritto nell'elenco di cui all'art. 54 regolamento lavori pubblici, la partecipazione alla procedura equivale a dichiarazione di possesso dei criteri di selezione specificati nella lettera di invito;
- resta fermo quanto previsto dai predetti art. 4 e 5 per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione;

con la dichiarazione di partecipazione, all'operatore economico è richiesto di fornire le seguenti informazioni:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) **FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:**

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

(eventuale) **INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI** (Avvalimento - Art. 89 del d.lgs. n. 50/2016): indicare la denominazione operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; si rimanda alle indicazioni di cui al paragrafo 4.3 della lettera di invito.

(eventuale) **INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO**: indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 4.4 della lettera di invito.

Eventualmente, il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010:

- a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

II. ALTRE DICHIARAZIONI

“di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.

La dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm..

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti il precedente punto I, utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>.

In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto II del presente paragrafo 4.1.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2020, i requisiti di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione di cui al presente paragrafo può essere unica; in tale ipotesi deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore) di ciascuna impresa costituente l'associazione.

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) la dichiarazione di cui al presente paragrafo può essere unica; in tale ipotesi deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore) di ciascuna impresa consorziata.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2020:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC per un importo pari a euro **70,00#** (settanta/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In particolare, il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo”, **LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO in formato pdf, firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m.**

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti> .

Ai fini del pagamento il **codice CIG** che identifica la procedura di gara è il **n. 82477789B6** .

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

A tal fine, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

4.3 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 50/2016, dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 1.2, a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.

L'impresa ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 1.3 della presente lettera di invito.

L'operatore economico, **in caso di aggiudicazione**, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione, dovrà presentare:

- la **dichiarazione** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
- il **contratto** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La predetta documentazione – ossia la dichiarazione dell'ausiliaria e il contratto di avvalimento - **deve essere formalizzata in un momento antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte.** In caso contrario si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione secondo quanto previsto al paragrafo 6 della lettera di invito.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, **a pena di esclusione** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **pena l'esclusione di entrambi**;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

4.4 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93, 105 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 18 D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, **dovrà dichiarare nell'apposito spazio del modello di Dichiarazione di partecipazione Allegato A** le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere contenuto identico. In luogo della dichiarazione avente contenuto identico da parte di ciascuna impresa raggruppata, può essere prodotta un'unica dichiarazione cumulativa, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese componenti il raggruppamento.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Fermo restando quando previsto dagli artt. 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2020, la dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:

- 1) le lavorazioni appartenenti alle categorie **OS28** e **OS30** (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE;
- 2) ai sensi del combinato disposto dell'art. 105 comma 5 e dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS **OS30**, l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguire interamente le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS **OS30** è tenuto a dichiarare che intende subappaltare, **a pena di esclusione**, tali lavorazioni.

Si ricorda che per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 SIOS il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.

Fermo restando quando previsto dagli artt. 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2020, fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

A tal proposito, per rendere la dichiarazione di subappalto, è sufficiente compilare l'apposito spazio del modello di Dichiarazione di partecipazione Allegato A.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

4.5 IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2020, agli operatori economici che hanno depositato **la domanda di ammissione al concordato preventivo** di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure **la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati **ammessi al concordato preventivo**, si applica quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis *(Concordato con continuità aziendale)*

Quando il piano di concordato di cui all'[articolo 161](#), secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'[articolo 161](#), secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'[articolo 161](#), terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'[articolo 67](#) ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'[articolo 173](#). Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

*Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)
omissis*

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'[articolo 161](#), anche ai sensi del [sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), si applica l'[articolo 186-bis del predetto regio decreto](#). Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'[articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'[articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

4.6 CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., è richiesto al consorzio di indicare le imprese consorziate per conto delle quali il medesimo consorzio partecipa, secondo quanto previsto al paragrafo 4.1 della presente lettera di invito.

Le imprese consorziate indicate devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 1.3 della presente lettera di invito.

4.7 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, oppure (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo verticale o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- (*solo per le gare PAT*) che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota di lavori eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante);
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

4.8 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta indicata nella lettera di invito, sulla base della documentazione presentata a sistema, procederà:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come "Allegato Amministrativo" e a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale n. 2 del 2020;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito, demandando al Servizio Appalti gli adempimenti correlati;
- c) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come "Allegato economico";
- d) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti, formando la graduatoria;
- e) ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 5.1;
- f) ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara dopo l'esclusione delle offerte anomale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2020 circa la verifica dei requisiti.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, il Presidente procede secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d), dichiara la chiusura della seduta e trasmette le offerte al responsabile del procedimento, che dispone la valutazione della congruità delle stesse nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 63 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26. Il Presidente della gara, riaperta la seduta, dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue; infine, dichiara l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, fatto salvo quanto previsto dagli art. 4 e 5 circa la verifica dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 e dell'art. 5 comma 5 della L.P. n. 2/2020, la stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara: in tal caso procede secondo quanto indicato al paragrafo 6 del presente invito.

L'aggiudicazione avverrà in base al **ribasso percentuale** offerto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio.

5.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.p. 26/93, l'Amministrazione procede in sede di gara alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione. Le modalità con cui l'Amministrazione giunge alla determinazione dell'anomalia sono dettate dall'art. 63 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26.

Le offerte ammesse vengono ordinate in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, viene calcolata la media aritmetica dei ribassi e vengono escluse tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione vengono effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Si individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:
 - se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
 - se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.
- 2) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'uno per cento, si aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.
- 3) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'uno per cento, si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e si aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

L'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con le modalità sopra indicate, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

- a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
- b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
- c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si precisa che i valori risultanti dalle operazioni di cui sopra sono calcolati fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.p. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Provincia affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.p. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

6. VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, l'Amministrazione procederà, ai fini della stipulazione del contratto, nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei criteri di selezione secondo quanto disposto dall'art. 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2020. In particolare:

a) nel caso di operatore economico iscritto nell'elenco di cui all'art. 54 regolamento lavori pubblici, la verifica dei requisiti generali e speciali è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020; **in tal caso la verifica dei requisiti ha per oggetto esclusivamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione.** Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 con riferimento alla verifica annuale su un campione significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti negli elenchi.

Si precisa altresì che, posto che, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.p. 2/2020, *“l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara”*, fino all'attivazione della predetta verifica annuale, l'Amministrazione procede comunque alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario in quanto ritenuto utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara;

b) nel caso di operatore economico non iscritto nell'elenco di cui all'art. 54 regolamento lavori pubblici, la verifica dei requisiti generali e speciali avviene secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.P. n. 2/2020; **in tal caso la verifica ha per oggetto l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.**

Fermo restando quanto previsto dagli art. 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2020, ai fini delle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b), l'Amministrazione procede utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, e – nel caso in cui abbia partecipato alla gara avvalendosi di un requisito speciale di altra Impresa (c.d. ausiliaria) - di tutta la documentazione di cui all'art. 89 del Codice secondo quanto stabilito al paragrafo ... del presente invito, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della l.p. 2/2020, se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione, l'Amministrazione:

- annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria;
- segnala il fatto alle autorità competenti.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 con riferimento agli operatori economici iscritti nell'elenco di cui all'art. 54 regolamento lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.p. n. 2 del 2020, in caso di operatori economici iscritti in elenchi, in caso di esito negativo dei controlli, l'Amministrazione aggiudicatrice risolve il contratto in danno ed escute la garanzia definitiva o revoca l'autorizzazione al subappalto; la medesima Amministrazione segnala inoltre il fatto alle autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 e dell'art. 5 comma 5 della L.p. 2/2020, l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della l.p. n. 2 del 2020, ai fini delle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b), l'impresa aggiudicataria dovrà produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicati dall'Amministrazione, la seguente documentazione :

1. qualora non ricavabile da una banca dati ufficiale, **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati;
2. qualora l'Impresa aggiudicataria abbia dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010:
 - **CERTIFICATI di regolare esecuzione** di lavori analoghi rilasciati dal committente e sottoscritti dal direttore lavori;
 - **DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI**, corredate dalle ricevute di presentazione, relative all'ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone;

- **BILANCI**, corredati dalla nota di deposito, relativi all'ultimo quinquennio, per le società di capitali;
- **LIBRO DEI CESPITI o altra documentazione** (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell'effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all'oggetto dei lavori.

Nel caso di lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, si rimanda a quanto previsto dall'art. 86 comma 2 e 5 del D.P.R. 207/2010.

3. altra documentazione individuata dall'Amministrazione e non ricavabile da una banca dati ufficiale.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata **da ciascuna delle Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto**, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

7. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della **stipulazione** del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione – Comune Altopiano della Vigolana -, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, per i consorzi e le relative società consorziate esecutrici:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del

soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e che non risultano sussistere partecipazioni al capitale sociale, detenute in via fiduciaria da terzi;

- b) **DICHIARAZIONE** dalla quale risulti:
- Selezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");
 - l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
- c) nell'ipotesi in cui l'Aggiudicataria abbia presentato in sede di gara valida dichiarazione di subappalto, la **DOCUMENTAZIONE/DICHIARAZIONE** richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016, precisando che, in assenza di valida dichiarazione di subappalto, tale documentazione/dichiarazione dovrà riferirsi ai soli subcontraenti.

Ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l'affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate;

- d) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa), in numero di due copie (una in formato cartaceo ed una anche su supporto digitale), **PROGRAMMA DEI LAVORI** e, se prevista, eventuale **WBS**, redatti in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
- e) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.7 del presente invito.
- f) **GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016, con produzione di copia conforme all'originale (ovvero di copia dichiarata conforme all'originale da parte dell'Impresa) delle relative certificazioni, ove utilizzate per la predetta riduzione.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016. La fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole indicate all'art. 24 del Capitolato speciale di appalto. Si ricorda di compilare correttamente la scheda tecnica alla voce "Stazione appaltante" con i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). La scheda tecnica e la relativa appendice devono essere entrambe debitamente sottoscritte.

La garanzia definitiva resa sotto forma di fideiussione dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

(per fideiussioni di importo pari o superiore a 50.000 Euro)

- la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto fideiussore dovrà essere autenticata da un notaio, che dovrà accertare l'identità ed il potere di impegnare il soggetto fideiussore in capo a chi sottoscrive;

(per fideiussioni di importo inferiore a 50.000 Euro)

- la fideiussione, con sottoscrizione non autenticata, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera u, del D.P.R. 445/2000, in carta libera, con la quale il soggetto sottoscrittore attesti la propria identità, qualifica ed il potere di impegnare il soggetto fideiussore.

Le fideiussioni bancarie (in regola con l'imposta di bollo) e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10, d.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti;

g) *(per l'operatore economico non iscritto nella white list tenuta dal Commissariato del Governo/Prefettura competente)*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico aggiudicatario (ovvero di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo di imprese) e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le informazioni richieste ai fini della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114) relative in particolare ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Per le società di capitali, le informazioni dovranno riguardare anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

Per i consorzi o società consortili, **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante del Consorzio/Società Consortile e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti se vi sono consorziate che detengono una quota di partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale. Le informazioni dovranno riguardare anche queste ultime, oltre che le consorziate esecutrici.

Anche la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 8, è subordinata agli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia** (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo;

h) le ulteriori **DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dalla **Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto.**

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa al Servizio Contratti e centrale acquisti/Servizio/Ente di merito, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei:

importo di aggiudicazione

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti

Euro 500.000,00# (cinquecentomila) massimo indennizzo

Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a

Euro 200.000,00# (duecentomila)

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00# ed un massimo di Euro 5.000.000,00#.

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 200.000,00#

b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 200.000,00#

c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 200.000,00#

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 25 del Capitolato speciale di appalto.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10 d. lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 5 della l.p. n. 2 del 2020, i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2, **PENA L'ESCLUSIONE.**

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/ elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi della presente lettera di invito.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il

ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria non faccia pervenire la documentazione di cui al precedente paragrafo 7, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà, se dovuta, ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, nonché all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 6. Trova applicazione l'art. 25 bis della L.P. 2/2016.

Tale termine può essere sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 25ter *Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche* della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 3 della l.p. n. 2 del 2020, l'Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della L.p. 26/93 e dall'art. 26 L.p. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.p. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa

esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.p. 23/92: rag. Francesca Rovri

8.1 INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento"), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta provinciale in carica), piazza Dante n. 15, 38122 Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603, email direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore dell'Agenzia provinciale Appalti e Contratti - Servizio Appalti; i dati di contatto sono: via Dogana n. 8, 38122 Trento, tel. 0461/496444, fax 0461/496422, email serv.appalti@provincia.tn.it, pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it. Il preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, posta elettronica idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. Fonte dei dati personali: i dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche; e presso l'Interessato.

2. Categorie di dati personali: i dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni): tra cui dati anagrafici (nome, cognome, denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita iva), certificati di regolarità fiscale e contributiva;

- dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) derivanti tra l'altro da casellari giudiziari, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

3. Finalità del trattamento: il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel riore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano specificatamente le **finalità del trattamento** e la **base giuridica** che consente il trattamento dei dati: per **l'esecuzione di un compito**

di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per: a) espletare, in funzione di stazione appaltante o di consulenza, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; articoli da 2 a 9 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive) in quanto obbligo legale o contrattuale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante qual è l'interesse della pubblica amministrazione ad assumere commesse pubbliche con soggetti in possesso di determinate qualità morali, in particolare così come individuato dall'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Per massima chiarezza, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

4. Modalità di trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Dirigente), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali quali, nel caso di gara svolta in modalità telematica, la gestione tecnico- informatica del sistema telematico utilizzato per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo del Sistema SAP SRM rispetto al quale il gestore del sistema medesimo, **Trentino Digitale S.p.A.**, è nominato responsabile esterno.

5. Processi decisionali automatizzati e profilazione: è esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati: a) alle seguenti categorie di destinatari: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara e la nomina della commissione di gara; b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari: Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori; per l'adempimento di un obbligo legale.

I dati personali saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. **Trasferimento extra UE:** i dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. **Periodo di conservazione dei dati:** In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati ha un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come da massimario di scarto approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni culturali con determinazione n. 235 di data 10 aprile 2019.

9. **Diritti dell'interessato:** l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente potrà: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18); opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).



IL DIRIGENTE
dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

SR/FR

Allegati:

- Cartella "Documentazione da caricare a sistema";
- modello di dichiarazione per la partecipazione alla gara (Allegato A)
- Elenco Prezzi Unitari
- Elaborati progettuali
- Guida Operativa
- Istruzioni operative seduta virtuale
- Informativa COVID 19